SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 giugno 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 20 giugno 1994, n. 399.

Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di impedire che imputati e condannati per gravi reati di criminalità organizzata, o per reati strumentali al proliferare della stessa, continuino ad avere la disponibilità di patrimoni sproporzionati all'attività svolta o al reddito dichiarato, pur quando non sono in grado di giustificarne la lecita provenienza, e detta disponibilità dei beni può invece aggravare il reato contestato od agevolare la commissione di altri reati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge

Art. 1.

1. La rubrica dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituita dalla seguente: «Trasferimento fraudolento di valori».

Art. 2

1. Dopo l'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-*sexies* (*Ipotesi particolari di confisca*). — *1.* Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644, 644-*bis*, 648, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale, nonché dall'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.».

Art. 3.

1. Il denaro, i beni o le altre utilità di cui sia stato disposto il sequestro o la confisca a norma dell'articolo 12-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono restituiti a chi ne abbia diritto, salvo che l'autorità giudiziaria competente provveda a norma dell'articolo 2 del presente decreto, ovvero applichi taluna delle disposizioni in materia di sequestro o di confisca previste dal codice penale, dal codice di procedura penale o da leggi speciali.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0440

DECRETO-LEGGE 21 giugno 1994, n. **400**.

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a completamento della complessiva riforma dell'ordinamento portuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo

1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, è integrato di 1.000 unità relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del 1990, e di ulteriori 1.000 unità relativamente ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.

2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalató, senza onere per lo Stato. È fatto divieto di procedere ad assunzioni in presenza di eccedenze.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-*bis* e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-*bis* e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto.

4 I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996, anche ai dipendenti della società Sidermar di navigazione, Sidermar-trasporti costieri, Sidermar servizi accessori, Almare, Interlogistica e Società finanziaria marittima (Finmare), nonché delle società Italia e Lloyd Triestino, intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.

6. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 5. A tal fine il commissario liquidatore del fondo provvede, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91 miliardi. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. L'onere connesso alle competenze di fine servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici è a carico della gestione del fondo di cui al comma 5 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2, limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

7. Per il superamento del contenzioso relativo ai trattamenti di fine servizio maturati al 31 gennaio 1990 dai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali, la gestione del fondo di cui al comma 5 è autorizzata a rimborsare alle compagnie ed ai gruppi portuali medesimi, secondo un piano individuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, la complessiva somma valutata in lire 280 miliardi senza rivalutazioni o altri oneri finanziari. Conseguentemente le somme dovute dall'INPS, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 24 del 19 giugno 1991, a titolo di sgravi degli oneri sociali a favore delle compagnie e gruppi portuali operanti nei territori di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, e al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e relative a periodi contributivi anteriori alla data della predetta pubblicazione, affluiscono alla gestione commissariale, e concorrono alla copertura finanziaria della predetta somma, unitamente alle somme a tale titolo già corrisposte dall'INPS per il complessivo importo valutato in lire 160 miliardi. L'INPS corrispondentemente è autorizzato a compensare, in otto rate annuali di pari importo su tali somme, senza aggravio di rivalutazioni o di altri oneri finanziari, la somma di lire 30.705.765.778 ad esso dovuta dalla gestione del predetto fondo a titolo di maggiori oneri connessi al pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali nel triennio 1990-1992. Per le esigenze connesse ai compiti di cui al presente articolo, il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, con decreto, su richiesta motivata del commissario liquidatore, al trasferimento presso il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione del personale già dipendente dal fondo stesso.

8. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1996, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo scopo.

9. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unità, ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno 1993. Il relativo onere è a carico della gestione del fondo di cui al comma 5 ed è rimborsato all'INPS su conforme rendicontazione. Qualora gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 370 del 1992, risultino non conformi alla normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e gruppi portuali, unitamente ai relativi interessi legali.

10. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al 31 dicembre 1995. L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo, è posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 5.

11. Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del fondo di cui al comma 5, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi, per l'anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 2.

Differimento di termini

1. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 13, comma 2, e all'articolo 28, commi 4 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 1° gennaio 1995.

2. Il termine di centoventi giorni previsto dall'articolo 21, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è differito al 1° gennaio 1995. Scaduto l'anzidetto termine senza che le compagnie ed i gruppi portuali si siano trasformati in società ai sensi dell'articolo 21 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono di diritto.

Art. 3.

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale.

1. L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro quarantacinque giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 7 dell'articolo 6.».

2. Le lettere *i)* ed *l)* dell'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle seguenti:

«*i)* da sei rappresentanti delle seguenti categorie:

1) armatori;
2) industriali;
3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
4) spedizionieri;
5) agenti e raccomandatari marittimi;
6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale,

designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria;

l) da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto e da un rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori.».

3. L'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.».

4. All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione al suddetto registro, dietro presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte di ciascun interessato.».

5. L'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale o dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo 9, comma 1, lettere *i)* ed *l)*. Nei porti ove non esista organizzazione portuale e non sia prevista l'istituzione di una autorità portuale, i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei.».

6. L'articolo 15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*3.* Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui all'articolo 9, comma 1; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione e dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale, ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione.».

7. L'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'autorità portuale e dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima, danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni

attinenti ad attività marittime e portuali. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione.».

8. L'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Costituzione di società e successione delle autorità portuali alle organizzazioni portuali*). — *1.* Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove già non esista una gestione commissariale, nomina, per ciascuna organizzazione portuale, commissari scelti fra persone aventi competenza nel settore, con particolare riguardo alle valenze economiche, sociali e strategiche delle realtà portuali considerate. I commissari sostituiscono i presidenti e gli organi deliberanti delle organizzazioni predette, che all'atto della loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi dei commissari sono fissati con i decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni.

2. I commissari, entro il termine di sei mesi dal loro insediamento, prorogabile con decreto ministeriale previa verifica delle situazioni in atto nelle singole realtà portuali, dispongono la trasformazione delle organizzazioni portuali in società secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile per l'esercizio, in condizioni di concorrenza di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonché in altri settori del trasporto o industriali. A tal fine i presidenti provvedono:

a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle società derivanti dalla trasformazione;

b) all'incorporazione in tali società delle società costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle società costituite o controllate;

c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero all'affitto a tali società ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o posseduti dalle organizzazioni medesime.

3. Fino all'insediamento di cui al comma 4, i commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, comprese quelle della presente legge, in quanto applicabili anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione. Fino alla data suddetta i commissari presiedono le commissioni consultive di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge. I commissari, fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro entro quarantacinque giorni dalla loro nomina una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali riferite al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Le autorità portuali si intendono costituite con l'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge. Da quella data esse subentrano alle organizzazioni portuali nella titolarità delle funzioni, nella proprietà e nel possesso dei beni e in tutti i rapporti in corso, e ad esse è trasferita l'amministrazione dei beni demaniali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.».

9. L'articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*8.* Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Sono altresì abrogati, a partire dal 1° gennaio 1995, gli articoli 108, 109, 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 111, commi primo, secondo e terzo; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1); 1172 e 1279 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per le parti afferenti la navigazione marittima.».

Art. 4.

Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico

1. Il contributo annuo a carico del bilancio del Ministero dei trasporti e della navigazione a favore della fondazione «Centro internazionale radio-medico - CIRM», istituito con legge 31 marzo 1955, n. 209, e determinato in lire 450 milioni con legge 14 febbraio 1985, n. 27, è elevato di lire 1.050 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.050 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FIORI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

MASTELLA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0443

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1994.

Scioglimento del consiglio provinciale di Massa Carrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio provinciale di Massa Carrara non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1994, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Massa Carrara è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Allotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione della provincia suddetta fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Massa Carrara si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1994.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle norme vigenti, il comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 417 del 10 marzo 1994, diffidava il consiglio provinciale ad approvare il bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, pena l'adozione dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Anche tale termine scadeva infruttuosamente senza che il predetto documento contabile venisse approvato dall'organo competente; pertanto, il comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 654-5.2, in data 7 aprile 1994, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994, in data 29 aprile 1994.

Il prefetto di Massa Carrara, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dai commi 1, lettera *c)*, e 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio provinciale, del quale ha disposto, con provvedimento n. 1935/Gab. del 30 aprile 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio provinciale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Massa Carrara ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Domenico Allotta.

Roma, 31 maggio 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A4040

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Treviso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Treviso, a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Treviso è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Elio Giannuzzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1994

SCALFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Treviso si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 7 marzo 1994, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 3, 4 e 5 maggio 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Treviso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 714/94 Gab. del 6 maggio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Treviso ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Elio Giannuzzi.

Roma, 31 maggio 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A4041

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Quinto Vicentino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Quinto Vicentino (Vicenza), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su venti assegnati dalla legge e della dichiarazione di decadenza di un altro componente del civico consesso, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Quinto Vicentino (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Antonella Pagano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Quinto Vicentino (Vicenza) -- al quale la legge assegna venti membri - si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da nove consiglieri, che si aggiungono alla dichiarazione di decadenza di un altro componente del civico consesso, pronunciata dall'organo consiliare con deliberazione del 25 novembre 1993.

Il prefetto di Vicenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Quinto Vicentino (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Antonella Pagano.

Roma, 31 maggio 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A4042

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Toscolano Maderno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Toscolano Maderno (Brescia), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Toscolano Maderno (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Camillo Andreana è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1994

SCALFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Toscolano Maderno (Brescia) al quale la legge assegna venti membri si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, nelle date del 26 e 29 aprile 1994 da dieci consiglieri.

Il prefetto di Brescia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 832/Gab. del 3 maggio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Toscolano Maderno (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Camillo Andreana.

Roma, 31 maggio 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A4043

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 giugno 1994.

Integrazione all'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ed in particolare l'art. 3, comma 10, il quale stabilisce che il Ministero della sanità cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e che l'elenco è predisposto da una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1994 con il quale è stato costituito il predetto elenco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 18 marzo 1994;

Viste le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia n. 1019/94 del 6 aprile 1994, n. 1020/94 del 6 aprile 1994, n. 1043/94 del 7 aprile 1994, n. 1044/94 del 7 aprile 1994, n. 1169/94 del 19 aprile 1994, n. 1170/94 del 19 aprile 1994, n. 1537/94 del 18 maggio 1994, relative, rispettivamente, ai seguenti ricorrenti: Ricucci Giuseppe, Truono Antonio, Comensoli Paolo Franco, Tregambi Luigi Giovanni, Gambarini Sergio, Rossi Angelo e Micossi Piero, con le quali sono state accolte con riserva dell'esito del giudizio di merito le domande incidentali di sospensione dei provvedimenti di cui alle note del Ministero della sanità - Direzione generale ospedali - Divisione I, rispettivamente n. 900.1/DG/B2/189 dell'8 marzo 1994; n. 900.1/DG/A2/101 dell'8 marzo 1994; n. 900.1/DG/A0/100 dell'8 marzo 1994; n. 900.1/DG/A0/349 dell'8 marzo 1994; n. 900.1/DG/A0/1323 dell'8 marzo 1994; n. 900.1/DG/A0/50/S dell'8 marzo 1994;

Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale della Campania n. 1057 anno 1994 del 10 maggio 1994, relativa al ricorrente Magliulo Paolo, con la quale è stata accolta, con riserva dell'estio del giudizio di merito, la domanda incidentale di sospensione del provvedimento di non inclusione nell'elenco nazionale dei direttori generali delle unità sanitarie locali ed aziende ospedaliere notificato con la nota del Ministero della sanità - Direzione generale degli ospedali - Divisione I - n. 900.1/DG/A0/1246 dell'8 marzo 1994;

Preso atto delle decisioni suindicate;

Ritenuto, in ottemperanza delle decisioni di sospensiva, di integrare l'elenco di cui al sopracitato decreto del 25 febbraio 1994 con i nominativi contenuti nell'allegato al presente decreto del quale fa parte integrante, fermo restando la riserva dell'esito del giudizio di merito e fatte salve le determinazioni del giudizio di appello avverso la concessa sospensiva;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dai decreti legislativi 18 novembre 1993, n. 470 e 23 dicembre 1993, n. 546;

Decreta:

Art. 1.

1. L'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è integrato con i nominativi indicati nell'allegato 1 al presente decreto, fermo restando la riserva dell'esito del giudizio di merito e fate salve le determinazioni del giudizio di appello avverso la concessa sospensiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1994

Il direttore generale: D'ARI

ALLEGATO 1

Cognome e nome	Data e comune di nascita	Comune di residenza	Provincia
Ricucci Giuseppe	10-9-1941 Manfredonia	Bergamo	BG
Truono Antonio	29-2-1944 Rionero in Vulture	San Donato M se	MI
Comensoli Paolo Franco	26-5-1947 Cividate Camuno	Cividate Camuno	BS
Gambarini Sergio	5-6-1940 Milano	Vedano Olona	VA
Rossi Angelo	3-10-1940 Milano	Milano	MI
Micossi Piero	27-10-1946 Bologna	Milano	MI
Magliulo Paolo	12-5-1948 Torre del Greco	Torre del Greco	NA

94A4064

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 maggio 1994.

Modalità per la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi nel 1991 e nel 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, così come sostituito dall'art. 19, comma 1, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto in particolare il comma 4 del citato art. 69 in base al quale il Centro informativo del Dipartimento delle entrate forma, per ciascun comune, elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi e dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni da distribuire agli uffici delle imposte e ai comuni territorialmente competenti;

Visto il comma 5 dello stesso art. 69 in base al quale con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4;

Ritenuta la necessità di provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Il Centro informativo del Dipartimento delle entrate forma gli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi nel 1991 e nel 1992, da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti.

I predetti elenchi, contenenti i dati dichiarati dai contribuenti, riguardano:

a) i soggetti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) i soggetti di cui alla precedente lettera *a)* che esercitano imprese commerciali, arti e professioni;

c) i soggetti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società semplici e dalle società o associazioni fra artisti e professionisti;

d) i soggetti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalle società di capitali ed enti.

Gli elenchi suddetti, divisi per comune, sono prodotti in ordine alfabetico.

Inoltre il Centro informativo evidenzia in appositi elenchi, distintamente per le persone fisiche, per le società di persone ed associazioni fra artisti o professionisti e per le società di capitali, i soggetti che nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 1991 e nel 1992 abbiano esposto redditi di notevole rilevanza.

Art. 2.

Nell'elenco nominativo, di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, vengono specificati i seguenti elementi:

dati anagrafici del contribuente (cognome, nome e data di nascita);

reddito complessivo aumentato dei crediti di imposta e diminuito dell'eccedenza di perdite di anni precedenti;

oneri deducibili;

reddito imponibile;

tipo di reddito più rilevante e relativa attività.

Art. 3.

Nell'elenco nominativo, di cui alla lettera *b)* dell'art. 1, vengono specificati i seguenti elementi:

dati anagrafici del contribuente (cognome, nome e data di nascita);

reddito complessivo aumentato dei crediti di imposta e diminuito dell'eccedenza di perdite di anni precedenti;

reddito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo;

elementi attivi e passivi;

tipo di reddito dell'attività esercitata;

attività esercitata.

Art. 4.

Nell'elenco nominativo, di cui alla lettera *c)* dell'art. 1, vengono specificati i seguenti elementi:

denominazione;

elementi attivi e passivi;

reddito da imputare ai soci o associati aumentato dei crediti di imposta sui dividendi;

numero soci;

tipo di reddito dell'attività esercitata;

attività esercitata.

Art. 5.

Nell'elenco nominativo, di cui alla lettera *d)* dell'art. 1, vengono specificati i seguenti elementi:

denominazione;

elementi attivi e passivi;

utile/perdita di esercizio;

reddito imponibile ai fini Irpeg;

attività esercitata.

Art. 6.

Ai fini della predisposizione degli elenchi di cui all'ultimo comma dell'art. 1, gli uffici delle imposte dirette e i centri di servizio competenti provvedono alla correzione dei dati erroneamente acquisiti, mediante apposite procedure via terminale.

Al termine delle operazioni di correzione, l'anagrafe tributaria e, ove necessario, i centri di servizio provvedono alla stampa e all'invio agli uffici e ai comuni degli elenchi di cui al precedente art. 1.

Roma, 5 maggio 1994

Il Ministro: GALLO

94A4062

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 giugno 1994

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Stalla sociale Colle Aprico Magnadorsa - Soc. coop. a r.l.», in Arcevia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 22 luglio 1993 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa agricola «Stalla sociale Colle Aprico Magnadorsa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Arcevia (Ancona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti,

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa,

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta.

La società cooperativa agricola «Stalla sociale Colle Aprico Magnadorsa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Arcevia (Ancona), costituita per rogito notaio dottor Guido Bucci in data 17 aprile 1974, repertorio n. 15013, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Pennacchioni Sauro, residente in via Poggio, 99/A, Ancona, ne è nominato commissario liquidatore

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A4063

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 21 marzo 1994

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73,

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano triennale di sviluppo e per l'attuazione del piano triennale 1986-90;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 dicembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 5 giugno 1992, che ha approvato l'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in scienze infermieristiche;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 gennaio 1992 che autorizza le università ad istituire i diplomi universitari ed in particolare l'Università di Pavia ad istituire il diploma universitario in scienze infermieristiche;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 20 gennaio 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

1) alla sezione I - Facoltà, titolo VII - Prima facoltà di medicina e chirurgia, nell'art. 110 viene aggiunto il diploma universitario:

scienze infermieristiche;

2) alla sezione I - Facoltà, titolo VII - Prima facoltà di medicina e chirurgia, dopo l'ultimo articolo relativo ai diplomi universitari (art. 122) viene aggiunto il seguente testo, con opportuno scorrimento degli articoli:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZE INFERMIERISTICHE

Art. 123 (*Finalità, organizzazione generale, norme di accesso*). — 1. Presso la prima facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche, articolato nei seguenti indirizzi:

a) assistenza generale;

b) assistenza generale pediatrica;

c) assistenza generale ostetrica.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, nonché pediatrica ed ostetrica.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, riservati ai possessori del diploma universitario in scienze infermieristiche e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni infermieristiche di base nei seguenti settori:

a) assistenza clinica;

b) geriatria;

c) assistenza chirurgica;

d) area critica;

e) assistenza domiciliare;

f) assistenza domiciliare geriatrica;

g) psichiatria e salute mentale;

h) funzioni didattiche e direttive (caposala);

i) sanità pubblica;

l) igiene ed epidemiologia ospedaliera;

m) pediatria e neonatologia;

n) ostetricia.

Nell'area critica, secondo la normativa CEE, sono comprese: dialisi, terapia iperbarica, terapia intensiva, terapia enterostomale. Anche per tali settori possono essere previsti specifici corsi di perfezionamento.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati da Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/90.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso. Coloro che siano in possesso del titolo di diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 124 (*Ordinamento didattico*). — 1. Il corso di diploma prevede 4600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre) e 1250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati puo essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica. L'esame relativo da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si puo iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocinii.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti tra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area A. Propedeutica (crediti: 6.0).

Obiettivo: Apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base del nursing.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia.
istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica.
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale
infermieristica generale;
infermieristica clinica I;
teoria del nursing.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - II semestre:

Area B. Biochimica, microbiologia e fisiologia da applicarsi alle scienze infermieristiche (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi; approfondire le nozioni teorico-pratiche di nursing.

B.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:

chimica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

B.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:
microbiologia;
microbiologia clinica.

B.3. Corso integrato di fisiologia umana:
fisiologia umana;
biofisica;
scienza dell'alimentazione e principi di dietetica.

B.4. Corso integrato di infermieristica:
infermieristica clinica II;
etica professionale;
elementi di psicologia e pedagogia;
epidemiologia.

B.5. Attività di tirocinio guidata: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno:

Area C. Fisiopatologia, farmacologia e medicina generale e principi di nursing (crediti: 12.0).

Obiettivo: apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; apprendere i principi di farmacologia, sanità pubblica e medicina clinica in relazione alla professione infermieristica.

I semestre:

C.1. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:
patologia generale;
fisiopatologia generale.

C.2. Corso integrato di patologia clinica:
patologia clinica;
immunoematologia.

C.3. Corso integrato di medicina:
farmacologia;
elementi di medicina interna e di terapia e dietetica.

C.4. Corso integrato di infermieristica clinica I:
infermieristica clinica in medicina generale;
infermieristica clinica in chirurgia generale;
psicologia e pedagogia applicata.

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali.

II semestre:

C.6. Corso integrato di sanità pubblica:
igiene ed educazione sanitaria;
legislazione ed organizzazione sanitaria;
organizzazione della professione infermieristica, aspetti giuridici e deontologici.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:
ostetricia e ginecologia I;
puericultura e pediatria I.

C.8. Corso integrato di infermieristica clinica II:
infermieristica clinica in ostetricia e ginecologia;
infermieristica clinica in puericultura e pediatria.

C.9. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali. Si devono iniziare esperienze di tirocinio notturno.

III Anno.

INDIRIZZO IN ASSISTENZA GENERALE

Area D. Infermieristica speciale (crediti: 12.0)

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre.

D.1. Corso integrato di medicina clinica e d'urgenza:
medicina interna;
chirurgia generale;
gerontologia e geriatria.

D.2. Corso integrato di medicina d'urgenza e del paziente critico:
terapia intensiva, rianimazione e pronto soccorso;
igiene mentale e neuropsichiatria.

D.3. Corso integrato di infermieristica clinica III:
infermieristica clinica in medicina specialistica;
infermieristica clinica in chirurgia specialistica.

D.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

D.5. Corso integrato di infermieristica clinica IV:
infermieristica clinica in area critica;
infermieristica clinica in igiene mentale.

D.6. Corso integrato di medicina sociale:
medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

D.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno

INDIRIZZO IN ASSISTENZA GENERALE PEDIATRICA

Area E. Infermieristica speciale pediatrica (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali pediatrici e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

E.1. Corso integrato di pediatria:
pediatria clinica;
pediatria preventiva e sociale.

E.2. Corso integrato di neonatologia perinatologia e puericultura:
terapia intensiva neonatale.

E.3. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale I:
infermieristica clinica in neonatologia,
infermieristica clinica in pediatria.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

E.5. Corso integrato di neuropsichiatria infantile.
neuropsichiatria infantile;
psicologia dell'età evolutiva

E.6. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale II:
infermieristica clinica in neuropsichiatria;
infermieristica preventiva in ambito pediatrico.

E.7. Corso integrato di medicina sociale:
medicina preventiva, riabilitativa e sociale,
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca,
storia della medicina.

E.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno

INDIRIZZO DI ASSISTENZA GENERALE OSTETRICA

Area F. Infermieristica speciale ostetrica (crediti: 12.0).

Obiettivo. fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali di ostetricia e ginecologia e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

F.1. Corso integrato di fisiopatologia ostetrica:
fisiopatologia ostetrica,
ginecologia

F.2 Corso integrato di medicina neonatale:
patologia neonatale;
elementi di anestesia e rianimazione neonatale.

F.3. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:
infermieristica speciale ostetrica;
infermieristica speciale ginecologica.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

F.5. Corso integrato di psicologia e psicosomatica.
psicosomatica della gravidanza e preparazione al parto;
psicologia sociale.

F.6. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:
infermieristica speciale ostetrica;
metodologia del nursing.

F.7. Corso integrato di medicina sociale:
medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

F.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Art. 125 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale).* — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini e alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 75% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale di esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale degli infermieri.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione per l'esame finale di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Pavia, 21 marzo 1994

Il rettore: SCHMID

94A4022

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA IN POTENZA

DECRETO RETTORALE 4 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, tab. XXIX-*bis*;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 «Piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1991-1993» ed in particolare l'art. 11 che prevede l'istituzione dei diplomi universitari;

Visto l'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, che prevede l'istituzione dei diplomi universitari;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 18 dicembre 1991 che prevede il *curriculum* dei diplomi della facoltà di ingegneria;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 1992 che ha autorizzato la nostra Università ad istituire, nel triennio di vigenza del piano di sviluppo 1991-1993 i seguenti diplomi universitari: chimica, matematica, scienze dei materiali, operatori dei beni culturali e ingegneria elettronica;

Visto che lo stesso decreto ministeriale 31 gennaio 1992 prevede che la concreta attivazione dei corsi è subordinata all'espressa autorizzazione del Ministro, anche al fine di verificare la sussistenza di risorse finanziarie, di personale e di strutture;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di ingegneria del 23 giugno 1992, del senato accademico del 18 ottobre 1993 e del consiglio di amministrazione del 29 novembre 1993;

Visto l'art. 16, primo comma, della legge n. 168 del 9 maggio 1989 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» che stabilisce, infine, che «... fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia ... gli statuti sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente ...»,

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245,

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 17 febbraio 1994,

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 187 dello statuto viene soppresso e così modificato:

La facoltà di ingegneria conferisce i seguenti diplomi universitari, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1991, n. 341:

1) ingegneria dell'ambiente e delle risorse, con sede a Matera,

2) ingegneria elettronica con sede a Potenza.

Dopo l'art. 190, è inserito il nuovo art. 191, come di seguito riportato, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, relativo all'ordinamento degli studi dei diplomi universitari in ingegneria elettronica

Art. 191 *(Diploma universitario in ingegneria elettronica)*

Numero raggr	Denominazione	Moduli didattici
A011	Algebra e logica matematica - A012 Geometria - A021 Analisi matematica - A022 Calcolo delle probabilità - A030 Fisica matematica - A041 Analisi numerica e matematica applicata - P041 Statistica	4
B011	Fisica generale - B030 Struttura della materia	2
C060	Chimica	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
I270	Ingegneria economico-gestionale - H150 Estimo	1
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettroniche	1
I210	Elettronica	1
I220	Campi elettromagnetici - I230 Telecomunicazioni	1
I240	Automatica	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2
I210	Elettronica	4
I200	Misure elettriche ed elettroniche	1
I220	Campi elettromagnetici	1
I230	Telecomunicazioni	1
I240	Automatica - I220 Campi elettromagnetici - I230 Telecomunicazioni	1

Potenza, 4 maggio 1994

Il rettore: FONSECA

94A4053

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 9 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni,

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Vista la tabella XLIII relativa all'ordinamento didattico universitario dei corsi di diploma universitario dell'area economica, approvata con decreto ministeriale 31 luglio 1992;

Vista la tabella VIII relativa all'ordinamento didattico universitario dei corsi di laurea della facoltà di economia, approvata con decreto ministeriale 27 ottobre 1992;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 17 febbraio 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 1 dello statuto relativo all'elenco delle facoltà dell'Università di Bologna, la dizione «di economia e commercio» è soppressa e così sostituita: «di economia».

All'art. 2 dello statuto, l'elenco delle lauree e dei diplomi rilasciati dalla facoltà di economia e commercio è soppresso e sostituito dal seguente:

Facoltà di economia:

laurea in economia e commercio (con sede a Bologna e a Forlì), durata del corso quattro anni;

laurea in economia del turismo (con sede a Rimini), durata del corso quattro anni;

diploma in economia e gestione dei servizi turistici (con sede a Rimini), durata del corso tre anni.

Gli articoli da 66 a 96 relativi ai corsi di studio della facoltà di economia e commercio, sono soppressi.

Dopo l'art. 65, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli concernenti la ridenominazione della facoltà di economia e commercio in facoltà di economia, l'adeguamento del corso di laurea in economia e commercio con sede a Bologna e a Forlì al nuovo ordinamento e la riformulazione, con marginali modifiche dell'articolato del corso di laurea in economia del turismo di Rimini e del diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici di Rimini

TITOLO VI

ORDINAMENTO DELLA FACOLTA DI ECONOMIA

Art. 66. — Alla facoltà di economia afferiscono i seguenti corsi di laurea, di durata quadriennale:

economia e commercio - sede di Bologna e sede di Forlì;

economia del turismo - sede di Rimini,

e il seguente corso di diploma universitario di durata triennale:

economia e gestione dei servizi turistici - sede di Rimini.

Per ogni corso di laurea e corso di diploma universitario attivati è costituito un consiglio competente in materia di ordinamento didattico. Tale consiglio emana un regolamento didattico, ai sensi dell'art. 11, comma 2), della legge n. 341/1990.

Per quanto non previsto dal presente statuto e in quanto applicabili, si osservano le disposizioni dello statuto dell'Università degli studi di Bologna.

CORSI DI LAUREA

Art. 67 (*Iscrizioni*). — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso di ogni corso di laurea è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 68 (*Titoli di ammissione*). — Sono titoli di ammissione per i corsi di laurea quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 69 (*Insegnamenti attivabili*). — Gli insegnamenti attivabili, per i corsi di laurea previsti dal precedente art. 66, sono:

quelli indicati nel successivo art. 78, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi sottosettori scientifico-disciplinari;

gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di laurea o indirizzo riportati nei successivi articoli;

le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca;

insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facoltà, se previsti dal rispettivo regolamento didattico.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 70 (*Riconoscimento degli insegnamenti*). — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea, sono riconosciuti gli esami superati relativi a insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992, in relazione al sistema di crediti didattici determinato dai regolamenti didattici, secondo la normativa vigente, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il

corso di studi per il quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue straniere e di informatica nel rispetto delle forme di accertamento previste dalla struttura didattica competente a norma del successivo art. 74.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel proprio regolamento, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Art. 71 (*Insegnamenti e prove di idoneità*). — Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di sei annualità.

Gli insegnamenti fondamentali rispondono all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti nei primi due anni di corso.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti la struttura didattica competente attiva tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art 78 secondo la seguente distribuzione

due nell'elenco P01B (economia politica);
due nell'elenco P02A (economia aziendale),
due nell'elenco P02X (storia economica);
uno nell'elenco N01X (diritto privato);
uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);
uno nell'elenco S01A (statistica),
due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti in numero equivalente a ventiquattro annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che le sostituiscono ai sensi del successivo art. 74) e l'esame di laurea.

Art. 72 (*Piani di studio*). — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea e gli indirizzi all'interno del corso di laurea in economia e commercio con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea, predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea, anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

La struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive salvo la possibilità di indicare, numericamente, la successione dei corsi recanti la stessa denominazione secondo l'ordine di propedeuticità.

Art. 73 (*Articolazione dei corsi*). — Gli insegnamenti annuali comprendono almeno settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono almeno trentacinque ore di didattica. Il regolamento didattico può prevedere, per ciascun insegnamento, un numero aggiuntivo di ore di esercitazione.

La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame, purché ciò sia previsto dal regolamento didattico.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, il regolamento didattico può stabilire che per i corsi di laurea e per ciascun indirizzo all'interno del corso di laurea in economia e commercio, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto corsi semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studio insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo, o in altre università, anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuato all'estero nell'ambito di accordi di scambio interuniversitari. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 71 e degli altri vincoli dell'ordinamento. Tale possibilità è limitata ad un massimo di sei annualità per i corsi di laurea.

Art. 74 (*Lingue straniere moderne e informatica di base*). — Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare le prove di idoneità o gli esami di profitto di lingua straniera moderna e di informatica di base, secondo quanto stabilito dai successivi articoli che regolano i singoli corsi di laurea.

Art. 75 (*Esami di profitto e di laurea*). — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 76 (*Corso di laurea in economia e commercio*, con sede a Bologna e Forlì). — Il corso di laurea in economia e commercio (sede di Bologna e sede di Forlì) è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75.

Gli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 71 sono i seguenti:

dall'elenco P01B: microeconomia; macroeconomia;

dall'elenco P02A: economia aziendale; ragioneria generale ed applicata;

dall'elenco P03X: storia economica;

dall'elenco N01X: istituzioni di diritto privato;

dall'elenco N04B: istituzioni di diritto pubblico;

dall'elenco S01A: statistica I;

dall'elenco S04A: matematica generale;

dall'elenco S04B: matematica finanziaria.

Lo studente non è ammesso a sostenere gli esami di secondo biennio prima di avere superato i seguenti esami: microeconomia, economia aziendale, istituzioni di diritto privato, matematica generale, statistica I.

Lo studente non è ammesso a sostenere gli esami di secondo biennio dell'area economica prima di avere superato anche l'esame di macroeconomia.

Lo studente non è ammesso a sostenere gli esami di secondo biennio dell'area aziendale prima di avere superato anche l'esame di ragioneria generale ed applicata.

Lo studente non è ammesso a sostenere gli esami di secondo biennio dell'area giuridica prima di avere superato anche l'esame di istituzioni di diritto pubblico.

Lo studente non è ammesso a sostenere gli esami di secondo biennio dell'area matematico-statistica prima di avere superato anche l'esame di matematica finanziaria.

Altre propedeuticità sono stabilite dall'organo didattico competente.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea sono i seguenti (art. 11 della tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992):

Area economica:

economia agraria;
economia industriale;
economia internazionale;
geografia economica;
politica economica;
scienza delle finanze.

Area aziendale:

marketing;
merceologia;
organizzazione aziendale;
revisione aziendale;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto del lavoro;
diritto fallimentare;
diritto pubblico dell'economia;
diritto tributario;
legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

matematica attuariale;
statistica II;
statistica economica.

Ai sensi dell'art. 72, comma 1, di questo statuto, la struttura didattica competente può aggiungere fino a quattro insegnamenti all'elenco precedente.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare l'esame di profitto relativo a una lingua straniera moderna tra quelle previste dall'art. 69, il cui insegnamento, articolato su due anni di corso, sia stato attivato dall'organo didattico competente.

Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneità di informatica di base.

Può comunque essere attivato un insegnamento di informatica, anche articolato su più anni di corso. In tal caso, la struttura didattica competente può sostituire la prova di idoneità con un esame di profitto, che si aggiunge a quelli previsti nell'art. 71.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio la struttura didattica competente può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti agli altri corsi di laurea previsti dalla tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, con le denominazioni per esse previste. Ciò se tali corsi di laurea non sono già attivati nella facoltà. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea. Dell'indirizzo seguito sarà data menzione nel diploma di laurea.

Art. 77 *(Corso di laurea in economia del turismo, con sede a Rimini).* — Il corso di laurea in economia del turismo è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75.

Gli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 71 sono i seguenti:

dall'elenco P01B: microeconomia; macroeconomia;

dall'elenco P02A: economia aziendale; metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

dall'elenco P03X: storia economica del turismo;

dall'elenco N01X: diritto privato dell'economia;

dall'elenco N04B: diritto pubblico dell'economia;

dall'elenco S01A: statistica;

dall'elenco S04A: matematica generale;

dall'elenco S04B: matematica finanziaria.

Lo studente non è ammesso a sostenere gli esami di secondo biennio prima di avere superato i seguenti esami:

microeconomia, economia aziendale, diritto privato dell'economia, matematica generale e statistica.

Lo studente non è ammesso a sostenere gli esami di secondo biennio dell'area economica prima di avere superato anche l'esame di macroeconomia.

Lo studente non è ammesso a sostenere gli esami di secondo biennio dell'area aziendale prima di avere superato anche l'esame di metodologie e determinazioni quantitative d'azienda.

Lo studente non è ammesso a sostenere gli esami di secondo biennio dell'area giuridica prima di avere superato anche l'esame di diritto pubblico dell'economia.

Lo studente non è ammesso a sostenere gli esami di secondo biennio dell'area matematico-statistica prima di avere superato anche l'esame di matematica finanziaria.

Altre propedeuticità sono stabilite dall'organo didattico competente.

Gli insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea sono i seguenti (art. 24 della tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992):

Area economica:

economia dei beni culturali;

economia dei trasporti;

economia dell'ambiente;

economia del turismo;

geografia del turismo;

politica economica.

Area aziendale:

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese turistico-ricettive;

gestione finanziaria e valutaria;

marketing del turismo;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione delle aziende turistiche;

organizzazione e gestione dei sistemi informatici aziendali.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto dei trasporti;

diritto della Comunità europea;

legislazione del turismo.

Area matematico-statistica:

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

informatica generale;

statistica del turismo.

Altre aree:

sociologia del turismo.

Ai sensi dell'art. 72, comma 1, di questo statuto, sono da considerarsi caratterizzanti anche i seguenti insegnamenti:

marketing (area aziendale);

analisi e contabilità dei costi (area aziendale);

diritto valutario (area giuridica).

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia del turismo, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno sei insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Gli altri insegnamenti sono:

Aerea economica:

economia pubblica;

econometria;

economia internazionale;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

Area aziendale:

programmazione e controllo.

Area giuridica:

diritto del lavoro.

Area matematico-statistica:

ricerca operativa.

Altre aree:

storia dell'arte.

Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare gli esami di profitto relativo alla lingua inglese e a una seconda lingua straniera moderna tra quelle previste dall'art. 69, il cui insegnamento sia stato attivato dall'organo didattico competente.

Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneità di informatica di base.

Può comunque essere attivato un insegnamento di informatica, anche articolato su più corsi annuali, in tal caso la struttura didattica competente può sostituire la prova di idoneità con un esame di profitto, che si aggiunge a quelli previsti nell'art. 71.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 78 (*Insegnamenti attivabili per area disciplinare nei corsi di laurea*). — Ai sensi dell'art. 26 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 presso la facoltà di economia, nell'ambito dei corsi di laurea previsti dall'art. 66, sono attivabili i seguenti insegnamenti:

AREA ECONOMICA.

P01A - *Analisi economica:*

analisi economica;
dinamica economica;
econometria;
economia matematica;
istituzioni di economia;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica:*

economia politica;
istituzione di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico:*

storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica:*

analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
istituzioni di economia;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze:*

analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria:*

economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
istituzioni di economia;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale:*

economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni di economia;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo:*

cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
istituzioni di economia;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi*

economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J - *Economia regionale.*

economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti:*

economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica:*

storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica dell'Europa;
storia economica del turismo;
storia e politica monetaria;
storia marittima

G01X - *Economia ed estimo rurale.*

agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria comparata;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria;
storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economico-politica:*

cartografia;
cartografia tematica per geografi;
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia delle comunicazioni;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;
geografia politica;
geografia politica ed economica;
geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;
geografia urbana e organizzazione territoriale;
politica dell'ambiente;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE

P02A - *Economia aziendale:*

analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
economia delle imprese pubbliche;
gestione informatica dei dati aziendali;
istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
programmazione e controllo;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
storia della ragioneria;
strategia e politica aziendale;
tecnica professionale.

P02B - *Economia e direzione delle imprese:*

analisi finanziaria;
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing industriale;
marketing internazionale;
strategia di impresa;
tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Organizzazione aziendale:*

amministrazione del personale;
direzione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
organizzazione della produzione;
organizzazione del lavoro;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione delle aziende turistiche;
organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;
organizzazione e controllo aziendale;
relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari:*

economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica:*

analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia;
dinamica tecnologica.

AREA GIURIDICA.

N01X - *Diritto privato:*

diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale:*

diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario:*

controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navigazione:*

diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro:*

diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale*

diritto costituzionale,
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico:*

diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali,
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo:*

contabilità degli enti pubblici,
contabilità di Stato;
diritto amministrativo,
diritto degli enti locali,
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario*

diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale:*

diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale della navigazione,
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile*

diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale*

diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO-STATISTICA

S01A - *Statistica:*

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale,
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*

antropometria;

biometria;

metodi statistici di controllo della qualità;

metodi statistici di misura;

metodologia statistica in agricoltura;

modelli stocastici e analisi dei dati;

piano degli esperimenti;

statistica;

statistica applicata alle scienze biologiche;

statistica applicata alle scienze fisiche;

statistica e calcolo delle probabilità;

statistica medica;

statistica per l'ambiente;

statistica per la ricerca sperimentale;

teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica:*

analisi di mercato;

analisi statistico-economica territoriale;

classificazione e analisi dei dati economici;

contabilità nazionale;

controllo statistico della qualità;

gestione di basi di dati economici;

metodi statistici di valutazione di politiche;

modelli statistici del mercato del lavoro;

modelli statistici di comportamento economico;

rilevazione e controllo dei dati economici;

serie storiche economiche;

statistica aziendale;

statistica dei mercati monetari e finanziari;

statistica economica;

statistica industriale.

S03A - *Demografia:*

analisi demografica;

demografia;

demografia bio-sanitaria;

demografia della famiglia;

demografia economica;

demografia regionale;

demografia sociale;

demografia storica;

modelli demografici;

politiche della popolazione;

rilevazioni e qualità dei dati demografici;

teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale:*

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;

metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;

modelli statistici del mercato del lavoro;

modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;

modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;

rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;

statistica del turismo;

statistica giudiziaria;

statistica per la ricerca sociale;

statistica psicometrica;

statistica sanitaria;

statistica sociale.

S04A - *Matematica per le decisioni economiche e finanziarie:*

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

matematica generale;

matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;

matematica per le decisioni della finanza aziendale;

matematica per l'economia;

matematica per le scienze sociali;

metodi matematici per la gestione delle aziende;

modelli matematici per i mercati finanziari;

ricerca operativa per le scelte economiche;

teoria dei giochi;

teoria delle decisioni;

teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*

economia e finanza delle assicurazioni;

matematica attuariale;

matematica finanziaria;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

teoria del rischio.

A01A - *Algebra e logica matematica:*

algebra lineare.

A01B - *Geometria:*

geometria.

A02A - *Analisi matematica*

analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità*:

calcolo delle probabilità;

processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*

analisi numerica;

calcolo numerico;

matematica computazionale;

metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa:*

ottimizzazione;

programmazione matematica;

ricerca operativa;

tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica:*

analisi dei sistemi;

modellistica e gestione delle risorse naturali;

modellistica e gestione dei sistemi ambientali;

modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

informatica grafica;

ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;

sistemi informativi.

K05B - *Informatica:*

informatica generale;

intelligenza artificiale;

programmazione;

sistemi operativi.

K05C - *Cibernetica.*

cibernetica;

elaborazioni di immagini.

CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

Art. 79 *(Iscrizioni)*. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso di ogni corso di diploma universitario è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali, fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 80 *(Titoli di ammissione)*. - Sono titoli di ammissione per i corsi di diploma universitario quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 81 *(Insegnamenti attivabili)*. — Gli insegnamenti attivabili, per i corsi di diploma universitario previsti dal precedente art. 66 sono:

quelli indicati nel successivo art. 89 articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi sottosettori scientifico-disciplinari;

gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di diploma riportati nei successivi articoli;

le seguenti lingue straniere moderne. lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca;

gli insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di diploma universitario attivato presso la facoltà, se previsti dal rispettivo regolamento didattico.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 82 *(Riconoscimento degli esami)*. — Ai fini del conseguimento del diploma universitario, sono riconosciuti gli esami superati relativi ad insegnamenti dei corsi di laurea in relazione al sistema di crediti didattici determinato dai regolamenti didattici, secondo la normativa vigente, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di studi per il quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue straniere e di informatica nel rispetto delle forme di accertamento previste dalla struttura didattica competente a norma del successivo art. 86.

Il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel proprio regolamento, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Art. 83 *(Insegnamenti e prove di idoneità)*. — Il piano di studi del corso di diploma universitario comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso e altri insegnamenti equivalenti ad un numero di quattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali rispondono all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti nel primo anno di corso.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiva tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 89, secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco P01B (economia politica);

uno nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Il diploma universitario triennale si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti in numero equivalente a sedici annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che le sostituiscono ai sensi del successivo art. 86) ed il colloquio finale.

Art. 84 *(Piani di studio).* — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di diploma universitario con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di diploma, predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio, anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

La struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive salvo la possibilità di indicare, numericamente, la successione dei corsi recanti la stessa denominazione secondo l'ordine di propedeuticità.

Art. 85 *(Articolazione dei corsi).* — Gli insegnamenti annuali comprendono almeno settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono almeno trentacinque ore di didattica. Il regolamento didattico può prevedere, per ciascun insegnamento, un numero aggiuntivo di ore di esercitazione.

La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Un insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame, purché cio sia previsto dal regolamento didattico.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, il regolamento didattico può stabilire che per i corsi di diploma universitario possono essere svolti fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di diploma universitario la struttura didattica competente riserva non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite fra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti sotto la sorveglianza di un tutor, presso aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studio insegnamenti attivati in altre facoltà dell'ateneo, o in altre università, anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuato all'estero nell'ambito di accordi di scambio interuniversitari. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 83 e degli altri vincoli dell'ordinamento. Tale possibilità è limitata ad un massimo di quattro per il corso di diploma universitario.

Art. 86 *(Lingue straniere moderne e informatica di base).* — Per il conseguimento del diploma lo studente deve anche superare le prove di idoneità o gli esami di profitto di lingua straniera moderna e di informatica di base, secondo quanto stabilito dai successivi articoli che regolano i singoli corsi di diploma universitario.

Art. 87 *(Esami di profitto e di diploma).* — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 88 *(Corso di laurea in economia e gestione dei servizi turistici,* con sede a Rimini). — Il corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87.

Gli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 83 sono i seguenti.

dall'elenco P01P. Istituzioni di economia,

dall'elenco P02A. Metodologie e determinazioni quantitative di azienda,

dall'elenco N01X: Diritto privato dell'economia;

dall'elenco N04B. Diritto pubblico dell'economia;

dall'elenco S01A· Statistica,

dall'elenco S04A: Matematica generale per le applicazioni economiche e finanziarie.

Lo studente non è ammesso a sostenere gli esami di terzo anno prima di avere superato i seguenti esami.

istituzioni di economia, metodologia e determinazioni quantitative di azienda, diritto privato dell'economia, statistica, matematica per le applicazioni economiche e finanziarie.

Altre propedeuticità sono stabilite dall'organo didattico competente.

Gli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma sono i seguenti (art. 14 della tabella XLIII del decreto ministeriale 31 luglio 1992):

Area economica

economia dell'ambiente;

economia dell'arte e della cultura,

economia del turismo,

economia dei trasporti;

geografia del turismo.

politica economica;

storia economica del turismo.

Area aziendale

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto,

economia e direzione delle imprese turistiche;

gestione finanziaria e valutaria;

marketing;

organizzazione delle aziende turistiche;

metodologia e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali.

Area giuridica

diritto commerciale,

diritto dei trasporti;

diritto pubblico dell'economia;

legislazione bancaria;

legislazione del turismo.

Area matematico-statistica

statistica del turismo.

Altre aree:

sociologia del turismo.

Ai sensi dell'art. 84, comma 1, di questo statuto, sono da considerarsi caratterizzanti anche i seguenti insegnamenti:

analisi e contabilità dei costi (area aziendale);

elaborazione autonomatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie (area matematico-statistica);

economia pubblica (area economica).

Il piano di studi per il conseguimento del diploma in economia e gestione dei servizi turistici, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Gli altri insegnamenti sono:

Area economica:

economia internazionale;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

Area aziendale:

programmazione e controllo.

Area giuridica.

diritto fallimentare;

diritto della comunità europea.

diritto del lavoro.

Area matematico-statistica.

matematica finanziaria.

Altre aree·

psicologia del turismo.

Per il conseguimento del diploma lo studente deve anche superare l'esame di profitto relativo alla lingua inglese ed una prova di idoneità di una seconda lingua straniera moderna tra quelle previste dall'art. 81.

Per il conseguimento del diploma lo studente deve anche superare una prova di idoneità di informatica di base.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di altre lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali, in tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 83.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Per il conseguimento del diploma lo studente deve anche frequentare un tirocinio presso aziende, enti o altri organismi della durata di almeno tre mesi.

Art. 89 (*Insegnamenti attivabili per area disciplinare nei corsi di diploma universitario*). — Ai sensi dell'art. 18 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 presso la facoltà di economia, nell'ambito del diploma universitario previsto dall'art. 66, sono attivabili i seguenti insegnamenti:

AREA ECONOMICA.

P01A - *Analisi economica:*

analisi economica;
dinamica economica;
econometria;
economia matematica;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica:*

economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico:*

storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica:*

analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni;
economia dell'istituzione e della ricerca scientifica;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze:*

analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria:*

economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale:*

economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo:*

cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi:*

economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J - *Economia regionale:*

economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti:*

economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica:*

storia dei trasporti;

storia del commercio;

storia della finanza pubblica;

storia dell'agricoltura;

storia della moneta e della banca;

storia delle assicurazioni e della previdenza;

storia delle relazioni economiche internazionali,

storia dell'industria,

storia economica;

storia economica dei Paesi in via di sviluppo;

storia economica delle innovazioni tecnologiche;

storia economica dell'Europa;

storia economica del turismo.

storia e politica monetaria;

storia marittima.

G01X - *Economia ed estimo rurale:*

agricoltura e sviluppo economico;

economia agraria,

economia agro alimentare;

economia dei mercati agricoli e forestali,

economia dell'ambiente agro-forestale;

economia delle produzioni zootecniche;

economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;

economia e politica agraria comparata;

economia e politica montana e forestale;

estimo forestale e ambientale;

estimo rurale;

marketing dei prodotti agro-alimentari;

pianificazione agricola;

politica agraria;

storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economico-politica:*

cartografia;

cartografia tematica per geografi;

geografia applicata,

geografia della popolazione;

geografia delle comunicazioni;

geografia dello sviluppo;

geografia del turismo;

geografia economica;

geografia politica;

geografia politica ed economica;

geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;

geografia urbana e organizzazione territoriale;

politica dell'ambiente,

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE

P02A - *Economia aziendale:*

analisi e contabilità dei costi;

economia aziendale;

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle imprese pubbliche;

gestione informatica dei dati aziendali;

istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

programmazione e controllo;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

storia della ragioneria;

strategia e politica aziendale;

tecnica professionale.

P02B - *Economia e direzione delle imprese:*

analisi finanziaria;

economia e direzione delle imprese;

economia e direzione delle imprese commerciali;

economia e direzione delle imprese di servizi;

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese industriali;

economia e direzione delle imprese internazionali;

economia e direzione delle imprese turistiche;

economia e tecnica della pubblicità;

finanza aziendale;

gestione della produzione e dei materiali;

marketing;

marketing internazionale;

marketing industriale;

strategie d'impresa;

tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Organizzazione aziendale*

amministrazione del personale;
direzione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
organizzazione della produzione;
organizzazione del lavoro;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione delle aziende turistiche;
organizzazione delle imprese di trasporto;
organizzazione e controllo aziendale;
Relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari:*

economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica:*

analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
Tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA

N01X - *Diritto privato:*

diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale:*

diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario:*

controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navigazione:*

diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro:*

diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale:*

diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare.

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico:*

diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo:*

contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario*

diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale.*

diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea:
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto internazionale;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia,
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile:*

diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale:*

diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO STATISTICA

S01A - *Statistica*

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata,
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*

antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica:*

analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A - *Demografia.*

analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;

demografia della famiglia;

demografia economica;

demografia regionale;

demografia sociale;

demografia storica;

modelli demografici;

politiche della popolazione;

rilevazioni e qualità dei dati demografici;

teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale:*

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;

metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;

modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;

modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;

rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;

statistica del turismo;

statistica giudiziaria;

statistica per la ricerca sociale;

statistica psicometrica;

statistica sanitaria;

statistica sociale.

S04A - *Matematica per le applicazioni economiche:*

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

matematica generale;

matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;

matematica per l'economia;

matematica per le scienze sociali;

metodi matematici per la gestione delle aziende;

ricerca operativa per le scelte economiche;

teoria dei giochi;

teoria delle decisioni;

teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali.*

economia e finanza delle assicurazioni;

matematica attuariale;

matematica finanziaria;

matematica per le decisioni della finanza aziendale;

modelli matematici per i mercati finanziari;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

teoria del rischio;

teoria matematica del portafoglio finanziario.

A01A - *Algebra e logica matematica:*

algebra lineare.

A01B - *Geometria:*

geometria.

A02A - *Analisi matematica:*

analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità:*

calcolo delle probabilità;

processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*

analisi numerica;

calcolo numerico;

matematica computazionale;

metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa:*

ottimizzazione;

programmazione matematica;

ricerca operativa;

tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica:*

analisi dei sistemi;

modellistica e gestione delle risorse naturali;

modellistica e gestione dei sistemi ambientali;

modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

informatica grafica;

ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;

sistemi informativi.

K05B - *Informatica:*

informatica generale;

intelligenza artificiale;

programmazione;

sistemi operativi.

K05C - *Cibernetica:*

cibernetica;

elaborazioni di immagini

Art. 90 *(Disposizioni transitorie)*. — Fino a quando non siano stati emanati i regolamenti di cui all'art. 11 della legge n. 341/90, le determinazioni che negli articoli precedenti sono rimesse al regolamento didattico saranno assunte con delibera della struttura didattica competente.

Gli studenti già iscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche apportate in seguito al decreto ministeriale 27 ottobre 1992, potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea in economia e commercio. La facoltà stabilirà le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optassero per il nuovo ordinamento. L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Gli studenti che abbiano conseguito il diploma della scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici o il diploma della scuola diretta a fini speciali di studi turistici, possono iscriversi al terzo anno del corso di diploma nel momento in cui viene attivato. Gli studenti che, all'atto dell'istituzione del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici, frequentano la scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici, possono optare per il corso di diploma. Gli esami sostenuti dagli studenti iscritti presso la scuola diretta a fini speciali, vengono riconosciuti dal consiglio della struttura didattica competente, in funzione della loro equivalenza con gli insegnamenti impartiti nel corso di diploma, secondo i criteri definiti dal consiglio della struttura didattica competente.

Gli studenti ancora iscritti alla già soppressa scuola diretta a fini speciali di studi turistici, potranno «trasferirsi» al corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici con il riconoscimento degli studi, secondo criteri e modalità dettati dal consiglio della struttura didattica competente.

Gli elenchi degli insegnamenti di cui al precedente art. 78 e 89 saranno sostituiti, ai sensi dell'art. 25 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e dell'art. 17 del decreto ministeriale 31 luglio 1992, dai settori scientifico disciplinari previsti dall'art. 14 della legge n. 341/1990.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 9 maggio 1994

Il rettore: ROVERSI-MONACO

93A4052

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 14 giugno 1994, n. 6211859.

Regolamento CEE n. 858/94 del Consiglio del 12 aprile 1994 che istituisce un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso *(Thunnus Thynnus)*.

Alle capitanerie di porto
Alla Lega pesca
Alla Federcoopesca
Alla AGCI
Alla Federpesca
e per conoscenza
All'ISTAT

Si fa seguito alla nota n. 6211334 del 28 aprile 1994 avente come oggetto il regolamento CEE n. 858/94 che istituisce, a partire dal 1° luglio 1994, un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso *(Thunnus Thynnus)* da parte di un peschereccio o di un produttore comunitario, per trasmettere, in allegato 1, il modello TR di dichiarazione statistica da compilare all'atto dello sbarco.

Si invitano, pertanto codesti comandi e le associazioni in indirizzo a voler dare la massima diffusione possibile di quanto richiesto dal regolamento in oggetto, fornendo ai diretti interessati un congruo numero di copie del mod. TR che, una volta compilati, devono essere immediatamente consegnati alla capitaneria di porto sede del compartimento marittimo d'iscrizione del peschereccio o di attività del produttore.

Codesti comandi, in particolare, sono pregati di verificare la completa osservanza del regolamento, soprattutto per quanto riguarda la copertura totale dell'indagine, la tempestività e la regolarità nella fornitura dei modelli TR subito dopo lo sbarco nonché l'attendibilità degli stessi dati.

Tutte le informazioni statistiche, elementari vanno, infine, sintetizzate nella tabella riepilogativa semestrale STR riportata in allegato 2, da compilare anche se la produzione è nulla oppure non è stato riconsegnato alcun modello TR dai possibili diretti interessati.

Sia la tabella di sintesi STR che copia fotostatica di tutti i modelli TR raccolti devono pervenire a questa Direzione generale - Div. XXI, entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al semestre di riferimento, al fine di consentire allo scrivente il regolare inoltro di tutti i dati alla CEE nel rispetto dei tempi previsto dall'art. 5 del Regolamento 858/94.

Si prega di effettuare tutte le operazioni tutelando la riservatezza dei dati individuali raccolti.

Le informazioni desunte dalle sintesi STR potranno essere utilizzate anche per integrare le statistiche sulla produzione della pesca richieste periodicamente dallo scrivente, dall'Istat e, occasionalmente, da altri enti.

Il direttore generale
della pesca e dell'acquicoltura
AMBROSIO

ALLEGATO 1

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUICOLTURA
Reg. (CEE) n. 858/94 del Consiglio del 12 aprile 1994 - Art. 2
(Il Regolamento entra in vigore a partire dal 1° luglio 1994)

MODELLO TR

DICHIARAZIONE STATISTICA DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN OCCASIONE DI CIASCUNO SBARCO O DI CIASCUNA CATTURA DI TONNO ROSSO EFFETTUATI DA PARTE DI PESCHERECCI O DI PRODUTTORI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DA COMPILARE E CONSEGNARE IMMEDIATAMENTE DOPO LO SBARCO O LA CATTURA ALLA CAPITANERIA DI PORTO TRAMITE IL LOCALE UFFICIO.

Compartimento marittimo di:.. Ufficio di: ....

Nome del peschereccio o nome del produttore:..

Nome del luogo di sbarco o di produzione di tonno rosso:..

Quantità (in tonnellate) di tonno rosso *(Thunnus Thynnus)* catturata/prodotta (*) il giorno (**) ....

Attrezzi di pesca	Atlant. orient.	Atlant. occid.	Mediterraneo	Nome altra zona (..........................)	Totale produzione di tonno rosso per attrezzo
Lenze a canna					
Rete					
Lenza a mano					
Arpione					
Palangaro					
Rete da traino pelagica					
Sciabica					
Lenza a canna con mulinello					
Pesca sportiva con lenza a mano					
Altri di tipi di pesca sportiva, non classificati .					
Tonnara					
Peschereccio con ami					
Altri					
Totale produz. tonno rosso per zona . . .					

(*) La quantità da dichiarare è quella del peso intero, compresi gli scarti.
(**) Indicare giorno, mese ed anno.

Firma del capitano o dell'armatore o del produttore

ALLEGATO 2

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUICOLTURA

Reg. (CEE) n. 858/94 del Consiglio del 12 aprile 1994

MODELLO TRS

RIEPILOGO DEI DATI DESUNTI DAI MODELLI TR RELATIVI AL .... SEMESTRE DELL'ANNO ....
DA TRASMETTERE AL MINISTERO INSIEME A COPIA DI TUTTI I MODELLI TR ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 20 DEL MESE SUCCESSIVO AL SEMESTRE DI RIFERIMENTO (20 LUGLIO PER IL PRIMO SEMESTRE E 20 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO PER IL SECONDO)

Quantità (tonnellate) di tonno rosso (*Thunnus Thynnus*) catturata (*) nel .... semestre dell'anno .... da parte di pescherecci o produttori

Attrezzi di pesca	Atlant. orient.	Atlant. occid.	Mediterraneo	Altre zone (**) ( )	Totali per attrezzo
Lenze a canna					
Rete					
Lenza a mano					
Arpione					
Palangaro					
Rete da traino pelagica					
Sciabica					
Lenza a canna con mulinello					
Pesca sportiva con lenza a mano					
Altri di tipi di pesca sportiva non classificati					
Tonnara					
Peschereccio con ami					
Altri					
Totale catture per zona					
Totale numero di sbarchi (***)					

(*) Compresi gli scarti.

(**) Scrivere il nome della/e zona/e.

(***) Coincidente con il numero totale di modelli TR compilati nel semestre da allegare in copia alla presente tabella.

94A4065

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 22 aprile 1994, n. 246, recante: «Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati».

Il decreto-legge 22 aprile 1994, n. 246, recante: «Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 1994.

94A4067

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 giugno 1994

Dollaro USA	1583,26
ECU	1891,52
Marco tedesco	986,15
Franco francese	288,68
Lira sterlina	2431,41
Fiorino olandese	879,88
Franco belga	47,909
Peseta spagnola	11,868
Corona danese	251,29
Lira irlandese	2389,30
Dracma greca	6,518
Escudo portoghese	9,508
Dollaro canadese	1141,50
Yen giapponese	15,515
Franco svizzero	1168,03
Scellino austriaco	140,17
Corona norvegese	226,88
Corona svedese	205,11
Marco finlandese	296,27
Dollaro australiano	1172,72

94A4138

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 27 maggio 1994 la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità della sig.ra Bianca Villa, nata a Cremona il 29 aprile 1908 e deceduta a Milano il 1° agosto 1991, disposta con testamento pubblico redatto dal notaio Maria Giuseppina Rezia di Milano in data 17 giugno 1991 e pubblicato con atto a rogito dello stesso notaio in data 5 settembre 1991 al n. 1417 di repertorio. L'eredità spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste in beni immobili siti in Milano del valore complessivo di L. 765.000.000 secondo il parere del competente ufficio tecnico erariale, ed in beni mobili del valore di L. 871.000.000 circa, al netto delle passività.

94A4068

Autorizzazione all'Associazione nazionale vittime civili di guerra, in Roma, ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 27 maggio 1994 l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare dalla sig.ra Maria Sorgonà, per il prezzo di L. 105.000.000, un immobile sito in Reggio Calabria avente accesso dal numero civico 10 della Traversa De Blasi di via Paolo XI, al quale è stato attribuito, nella perizia di stima asseverata dal giuramento redatta in data 8 luglio 1992 dall'arch. Maurizio Mazzacuva, un valore di L. 141.570.000 ritenuto congruo dal competente ufficio tecnico erariale.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1994 l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare dalla società Immobiliare Ravenna S.r.l., con sede in Ravenna, per il prezzo di L. 155.000.000, ritenuto congruo dal competente ufficio tecnico erariale, un immobile sito in Ravenna, vicolo Padenna, 17, meglio descritto nella perizia di stima asseverata da giuramento redatta in data 5 settembre 1989 dal geom. Glauco Casadio.

94A4069

Riconoscimento e classificazione di un esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.3012.XV.J (477) datato 19 marzo 1994 l'esplosivo denominato: «Composition A 5» (talvolta anche denominato compound A 5), conforme ai requisiti della specifica militare MIL-E-14970, è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A4070

Riconoscimento e classificazione di alcune polveri da caccia

Con decreto ministeriale n. 559/C.17325 XV J (290) del 2 marzo 1994 le polveri da caccia denominate:

«Aquila 1B»;
«Aquila 2B»;
«Aquila 3B»,

che la società Baschieri & Pellagri S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di Marano di Castenaso (Bologna), per conto della società Cheddite Italia S.p.a., sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0161.1.3C.

94A4071

Riconoscimento e classificazione di alcuni dispositivi di sicurezza

Con decreto ministeriale n. 559/C 24532 XV J (431) del 30 marzo 1994 i dispositivi di sicurezza denominati:

«Airbag lato conducente con generatore di gas tipo FG per Saab 900 (codice 4475661)»;

«Airbag lato passeggero con generatore di gas tipo RG1 per Saab 900 (codice 4429155)»;

«Airbag lato passeggero con generatore di gas tipo RG 1 per Saab 9000 (codice 4314407)»;

«Airbag lato conducente con generatore di gas tipo GG6 per Saab 9000 (codice 4416061)»,

che la ditta Sidauto S.p.a. intende importare dalla società Autoliv Sverige AB (Svezia), contenenti cariche pirotecniche prodotte dalla ditta Temic Bayern Chemie Airbag Gmbh (Germania), sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico e come tali trasportati, immagazzinati e maneggiati.

I dispositivi montati sull'autoveicolo, secondo le prescrizioni della casa automobilistica costruttrice, sono assimilati agli artifizi pirotecnici di cui al comma *B* della nota aggiunta all'allegato *A* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973 e pertanto non più classificati, tra i prodotti esplodenti della quinta categoria.

Il montaggio, lo smontaggio ed il collaudo deve essere eseguito da personale appositamente istruito in officine specializzate.

94A4072

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C 23639 XV J (412) del 30 marzo 1994 l'artificio pirotecnico denominato «Globo di Giove cal. 200 mm di colore bianco tremolante» che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento di Baldissero Torinese (Torino) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C 23635 XV J (416) del 30 marzo 1994 l'artificio pirotecnico denominato «Globo di Giove cal. 250 mm di colore rosso» che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento di Baldissero Torinese (Torino) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C 23634 XV J (417) del 30 marzo 1994 l'artificio pirotecnico denominato «Globo di Giove cal. 250 mm di colore bianco luce» che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento di Baldissero Torinese (Torino) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C 25052 XV J (433) del 30 marzo 1994 l'artificio pirotecnico denominato «Globo di Giove cal. 200 mm di colore granella» che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento di Baldissero Torinese (Torino) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A4073

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «S. Vito di Luzzi» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione d'origine controllata per i vini «S. Vito di Luzzi», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «S. Vito di Luzzi» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «S. Vito di Luzzi» è riservata ai vini bianco, rosso e rosato, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «S. Vito di Luzzi» bianco, rosso e rosato, devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo art. 3, da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:

«S. Vito di Luzzi» bianco:

Malvasia bianca dal 40 al 60%;

Greco bianco dal 20 al 30%;

Trebbiano toscano dal 10 al 20%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Cosenza, fino ad un massimo del 30%.

«S. Vito di Luzzi» rosso e rosato:

Gaglioppo minimo il 70%;

Malvasia fino ad un massimo del 10%.

Possono concorrere i vitigni Greco nero, Sangiovese ed altri vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la provincia di Cosenza, fino ad un massimo del 30%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine controllata «S. Vito di Luzzi» di cui al precedente art. 2 devono provenire da vigneti ubicati nella zona di produzione appresso indicata, che comprende la frazione di S. Vito nel comune di Luzzi, in provincia di Cosenza. Tale zona è così delimitata: partendo dalla confluenza dei comuni di Luzzi, Rose e Montalto in località Boccalupo a quota 124 mt, la linea di delimitazione prosegue verso est, seguendo il corso del torrente Boccalupo, incrociando la fontana Petrulla, e seguendo il corso d'acqua lungo il confine con il comune di Rose.

Sempre continuando verso est, lungo tale confine incrocia la via comunale Luzzi S. Martino alla località Valle Ceraso a quota 535 mt.

Proseguendo verso nord lungo la predetta strada comunale fino alla località Casino Intrieri a quota mt 604 e proseguendo verso il torrente Gidora raggiunge la località Serra Civita quota mt 526.

Da tale località segue la strada comunale Civita Cirioli in direzione est fino a raggiungere la strada statale 559 nei pressi della Abbazia della Sambucina a quota mt 848.

Da tale punto di incrocio seguendo la strada statale, la delimitazione prosegue verso ovest fino alla località Matarese a quota mt 709.

Dalla località Matarese segue verso nord la strada comunale Malderima fino alla località Filetta all'incrocio con la strada comunale di San Sosti, Pezze.

Da questo incrocio a quota mt 450 segue verso nord-est, attraversando l'azienda Falcone, fino ad incrociare il torrente Trignetto e seguendo il suo corso d'acqua verso nord-ovest, raggiunge la sponda sinistra del fiume Mucone al confine con il comune di Acri.

Da questo punto, lungo l'argine sinistro del fiume Mucone, verso ovest fino alla confluenza con il fiume Crati.

Da questo punto la delimitazione prosegue lungo la riva destra del fiume Crati in direzione sud, fino alla confluenza con il torrente Boccalupo, al confine con il comune di Rose, da cui era iniziata la delimitazione.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «S. Vito di Luzzi», di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti, ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti ben esposti, ubicati sui terreni di natura argilloso-calcareo e ben drenati.

3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

4. È vietata ogni pratica di forzatura.

5. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore ai 120 quintali per il vino a denominazione di origine controllata «S. Vito di Luzzi» bianco e quintali 110 per i vini a denominazione controllata «S. Vito di Luzzi» rosso e rosato, mentre in coltura promiscua non dovrà superare rispettivamente i cinque e quattro chilogrammi per ceppo.

6. A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione globale del vigneto non superi del 20% i limiti massimi.

7. La regione Calabria con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

8. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 10,5% per il vino «S. Vito di Luzzi» bianco, dell'11% per i vini «S. Vito di Luzzi» rosso e rosato.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione e affidamento dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo del comune di Luzzi.

2. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per i vini «S. Vito di Luzzi» bianco rosso e rosato. Qualora la resa uva-vino superi la percentuale sopra indicata, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

3. Nella vinificazione dei vini di cui al comma precedente, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali, costanti e tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

4. I vini a denominazione di origine controllata «S. Vito di Luzzi» bianco, rosso e rosato non possono essere immessi al consumo prima del mese di gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «S. Vito di Luzzi» bianco deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: secco, armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico minimo totale: 10,50%,

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Il vino a denominazione di origine controllata «S. Vito di Luzzi» rosato deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

colore: rosa più o meno intenso;

odore: delicato caratteristico;

sapore: fragrante, asciutto, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico minimo totale: 11,00%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Il vino a denominazione di origine controllata «S. Vito di Luzzi» rosso deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: secco, vellutato;

titolo alcolometrico volumico minimo totale: 11,50%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

È facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata S. Vito di Luzzi è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, riserva, scelto, selezionato, similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti i vini S. Vito di Luzzi deve figurare l'annata di produzione delle uve.

94A4076

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Scavigna» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione d'origine controllata per i vini «Scavigna», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Scavigna» e proposta del relativo disciplinare di produzione

Art. 1

La denominazione di origine controllata «Scavigna» è riservata ai vini bianco, rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

I vini «Scavigna» devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo art. 3, da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:

«Scavigna» bianco:

Trebbiano toscano fino al 50%;

Chardonnay fino al 30%;

Greco bianco fino al 20%;

Malvasia fino al 10%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Catanzaro, fino ad un massimo del 35%.

«Scavigna» rosso e rosato:

Gaglioppo fino al 50%;

Nerello Cappuccio fino al 30%;

Aglianico fino al 20%.

Possono concorrere i vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la provincia di Catanzaro, fino ad un massimo del 40%.

Art. 3

Le uve destinate alla produzione di vini a denominazione controllata «Scavigna» di cui al precedente art. 2 devono essere prodotte nella zona omonima di produzione appresso indicata, che comprende parte dei comuni a vocazione viticola di Nocera Terinese e di Falerna, in provincia di Catanzaro.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal km 386 della strada statale Tirrena inferiore n. 18 località Bracia, la linea di delimitazione segue la strada statale n. 18 diramazione che sale verso l'abitato di Nocera Terinese fino ad incrociare l'altro bivio, chiamato bivio Fangiano a quota mt 261.

Da questo punto la linea prosegue verso Est lungo la predetta strada statale n. 18 diramazione fino a raggiungere l'abitato di Falerna.

Da tale località segue la strada provinciale in direzione sud fino a raggiungere la località Falerna Marina.

Da tale punto d'incrocio, la delimitazione prosegue verso ovest di nuovo lungo la strada statale n. 18 fino a raggiungere il km 386 da cui era iniziata la linea di delimitazione.

Art. 4

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Scavigna» di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ben esposti ubicati sui terreni di natura argilloso-calcarea e ben drenati.

3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

4. È vietata ogni pratica di forzatura.

5. La resa massima di uva per ettaro non dove essere superiore ai 100 quintali per il tipo bianco ed ai 90 quintali per i tipi rosso e rosato, in coltura specializzata, mentre in coltura promiscua non dovrà superare rispettivamente i cinque e quattro chilogrammi per ceppo.

6. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la resa globale non superi del 20% i limiti massimi.

7. La regione Calabria, con proprio decreto, sentiti gli organismi interessati di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

8. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al tipo bianco un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5%, ai tipi rosso e rosato dell'11%.

Art. 5

1. Le operazioni di vinificazione, affinamento dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell'intero territorio dei due comuni compresi, anche se solo in parte nella zona di produzione.

2. I vini «Scavigna» bianco, rosso e rosato non possono essere immessi al consumo prima del mese di gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia.

3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, locali, leali, costanti e tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

4. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

5. Qualora la resa uva-vino superi la percentuale sopra indicata, l'eccedenza non avrà diritto alle denominazioni di origine controllata.

Art. 6

Il vino a denominazione di origine controllata «Scavigna» bianco deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

colore: bianco con riflessi gialli tendenti al verdolino;

odore: fresco, vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico, piacevolmente fruttato;

titolo alcolometrico volumico minimo totale: 10,50%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Il vino a denominazione di origine controllata «Savigna» rosato deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:

colore: rosa più o meno intenso, talvolta con sfumature aranciom;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: sapido, fresco, asciutto, armonico, elegante;

titolo alcolometrico volumico minimo totale: 11,00%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Il vino a denominazione di origine controllata «Scavigna» rosso deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: gradevole, intenso, caratteristico;

sapore: secco, robusto, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo totale: 11,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto per i vini di cui sopra, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Scavigna» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «riserva», «scelto», «selezionato» e «similari».

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «Viticoltore», «Fattoria», «Tenuta», «Podere» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito altresì, l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive di aree e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Sulle bottiglie e recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Scavigna» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

94A4077

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adriatica prefabbricati, con sede in Taranto, unità in Rutigliano (Bari) e Taranto, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° agosto 1993 al 31 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aldo Grassi & C., con sede in Piobesi (Torino) e stabilimento in Piobesi (Torino), per il periodo dal 22 aprile 1994 al 21 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Base 2, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento in Barletta (Bari), per il periodo dal 14 dicembre 1993 al 13 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bruno, con sede in Bra (Cuneo) e stabilimento in Bra (Cuneo), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Jonny, con sede in Napoli e unità di Napoli, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 ottobre 1993 al 6 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Winner's Sporting Footwear, con sede in Barletta (Bari), stabilimento ed ufficio di Barletta (Bari), per il periodo dal 17 novembre 1993 al 16 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.D.I. Compact disc Italia, con sede in Napoli, unità in Buccino (Salerno), per il periodo dal 25 novembre 1992 al 23 maggio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Ceramiche Elsa, con sede in Empoli, località Ponte a Elsa (Firenze) e unità in Empoli, località Terrafina (Firenze), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13572 del 19 novembre 1993 per il periodo 1° settembre 1993-11 settembre 1993.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 1° marzo 1994 all'11 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni donna più, con sede in Nardò (Lecce) e stabilimento in Nardò (Lecce), per il periodo dal 27 aprile 1993 al 26 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Fiber, con sede in Città di Castello (Perugia) e unità in Città di Castello (Perugia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 febbraio 1994 all'11 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara, con sede in Lucca e stabilimento in Lucca per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cirvelli, con sede in Milano, unità in Piombino (Livorno) Rho (Milano), Brescia Spinetta Marengo (Alessandria), Taranto, stabilimento ed uffici di Cremona, stabilimento ed uffici di Genova e stabilimento ed uffici di Livorno, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 dicembre 1993 al 16 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imu arredi, con sede in Marsciano (Perugia), unità in Marsciano (Perugia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 febbraio 1994 al 22 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lasano, con sede in Taranto, unità in Crotone (Catanzaro), Porto Torres (Sassari), Taranto, uffici di Taranto e Casano (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° agosto 1993 al 31 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Macchi, con sede in Gazzada Schianno (Varese) e unità di Gazzada Schianno (Varese), per il periodo dal 9 novembre 1993 all'8 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irrigazione Italia, con sede in Teano (Napoli), unità in Teano (Napoli), per il periodo dal 17 ottobre 1992 al 16 ottobre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Irrigazioni Giandomenico, con sede in Castellaneta Marina (Taranto), e stabilimento in Taranto, per il periodo dall'11 dicembre 1993 al 10 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ispa Damiano, con sede in Foglizzo (Torino) e stabilimento in Foglizzo (Torino), per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Malpac, con sede in Bisignano (Cosenza), unità in Capannori (Lucca), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 settembre 1993 al 16 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Si.Gi., con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

94A4055

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che, presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

laboratorio di fisica generale (corso di laurea in chimica).

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A4080

TERZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

elettronica applicata;

elettronica quantistica;

tecnologie e materiali per l'elettronica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

analisi matematica II;

istituzioni di fisica teorica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4078

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

disegno civile.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4079

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

entomologia merceologica;

principi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti;

zoologia agraria;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

diagnostica e terapia fitopatologica;

contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura;

istituzioni di economia e di statistica agraria;

economia del mercato dei prodotti agricoli;

zootecnica speciale I;

zootecnica speciale II;

metodologia statistica in agricoltura.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande, corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio, direttamente al preside della suddetta facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In conformità a quanto disposto dall'art. 5, della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina veterinaria:

Corso di laurea di nuova istituzione in scienze della produzione animale:

costruzioni zootecniche ed elementi di topografia;

zoologia.

Corso di laurea in medicina veterinaria:

ispezione sanitaria del pollame;

antropozoonosi.

Facoltà di farmacia:

chimica fisica bologica;

metodologie avanzate in chimica farmaceutica;

analisi chimico-tossicologica;

immunofarmacologia;

farmacologia molecolare.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande, corredate di un certificato di servizio, direttamente ai presidi delle suddette facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In conformità a quanto disposto dall'art. 5, della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A4081

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali recante: «Provvedimenti concernenti le varietà agrarie». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 102 del 4 maggio 1994)

Nell'estratto citato in epigrafe, a pag. 42 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla prima colonna dove è scritto: «39. Trifoglio alessandrino-trifolium,», si legga: «39. Trifoglio alessandrino-trifolium *alexandrinum L.: Laura,*»

Nella medesima pagina seconda colonna, dove è scritto:

«*Cicoria - Cichorium intybus L. (partim)*:

da Gardena a *Gardenese*»,

si legga:

«*Cicoria - Cichorium L. (partim)*

da Gardena a *Gardense*»

94A4082

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300